



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno

N. 3385/2020 Prot. Int.

Livorno 20.8.2020

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA NUOVA NORMATIVA IN TEMA DI INTERCETTAZIONI

La legge n. 7 del 28 febbraio 2020 ha convertito in legge il D.L. 30.12.2019 n. 161 modificativo del Decreto Legislativo 29.12.2017 n° 216, relativo alla nuova disciplina delle intercettazioni.

La dichiarata ratio della riforma è quella di aggiornare l'essenziale mezzo di ricerca della prova assicurando maggiori garanzie di riservatezza delle comunicazioni intercettate; in particolare di quelle non utili per il processo.

Esula dall'obiettivo del presente provvedimento, diretto a fornire indicazioni pratiche, un excursus dell'iter normativo con relativa analisi comparativa delle varie modifiche, peraltro già effettuato in varie sedi.

La concreta applicazione delle nuove disposizioni, come sempre per le nuove leggi, offrirà spunti di riflessione, consentirà di individuare eventuali aspetti critici e di prospettare adeguate soluzioni.

Non è questa la sede per esprimere eventuali perplessità, pur esistenti, su alcuni profili della nuova normativa.

Qui occorre, appunto, dare le prime indicazioni operative utili per una corretta applicazione delle nuove disposizioni.

Al riguardo va premesso che il presente documento viene redatto dopo che la nuova normativa sulle intercettazioni, come da regola organizzativa, è stata analizzata con le unità operative dell'ufficio interessate al settore e con tutti i sostituti, in apposite riunioni.

La nuova normativa entrerà in vigore il primo settembre 2020 e si applicherà a tutti i procedimenti nuovi iscritti a partire da tale data.

Conviene procedere seguendo l'ordine delle disposizioni modificate.

Con una **preliminare avvertenza** : l'art. 3, comma 1, lett. c) n. 1) del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 aveva disposto la sostituzione del comma 1 dell'art. 269 c.p.p. con la seguente formulazione: " 1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito **archivio riservato** presso l'ufficio del pubblico ministero....". Il decreto legge n. 161/2019, convertito con la citata legge n. 7 del 28 febbraio 2020 ha eliminato il termine "riservato", per cui l'attuale art. 269 comma 1 usa l'espressione "...**apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica.**.. ".

Parimenti mentre l'art. 89 bis disp.att. c.p.p nella precedente formulazione era rubricato "Archivio riservato delle intercettazioni" e al primo comma prevedeva che " Presso l'ufficio del pubblico ministero è istituito l'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1,...." nella nuova versione l'articolo è rubricato "Archivio delle intercettazioni" e il testo del primo comma è ora il seguente : "Nell'archivio digitale istituito dall'articolo 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono". E' dunque stato eliminato il termine riservato.

La dizione " riservato" è, però, tuttora presente nella partizione TIAP Document@ dedicata alle intercettazioni.

Pertanto nel prosieguo si userà :

il termine **Archivio delle Intercettazioni** per comprendere tutto il sistema di gestione e custodia delle intercettazioni, sia delle registrazioni che della parte documentale.

il termine **Archivio Digitale delle Intercettazioni** per indicare il server di Stato nel quale vanno conferite e custodite le registrazioni e i flussi intercettati.

il termine **Archivio Riservato** per indicare la partizione TIAP Document@ dedicata agli atti digitalizzati che riguardano le intercettazioni.

il termine **Archivio Documentale delle Intercettazioni** per indicare il luogo in cui saranno custoditi gli atti in forma cartacea relativi alle intercettazioni.

Art. 266 c.p.p. (Limiti di ammissibilità delle intercettazioni)

Al primo comma dell'art. 266 c.p.p., nell'elenco dei reati per i quali sono consentite le intercettazioni, è stata inserita la lettera f quinquies :

“ f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo”
Dunque per i delitti caratterizzati dall'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p. (ex art. 7 L. 203/91) sono sempre consentite le intercettazioni.

Modifica importante anche per l'utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti poiché, come si vedrà, è stato modificato pure l'art. 270, comma 1, c.p.p. inserendo tra i casi in cui si possono utilizzare le intercettazioni di altri procedimenti quelli indicati nel primo comma dell'art. 266 c.p.p.

L'altra modifica di questa norma riguarda l'ultimo comma :

CAPTATORE INFORMATICO

*“ 2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di **captatore informatico** su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e, *previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4”.**

Com'è noto, il D.Lgvo n. 216/2017 ha disciplinato l'uso del captatore informatico quale meccanismo di intercettazione delle comunicazioni e/o conversazioni, prevedendo regole in parte diverse da quella delle ordinarie intercettazioni ambientali.

Ciò deriva dalle particolari caratteristiche del mezzo.

Il captatore informatico (comunemente definito trojan) è in sostanza un programma informatico (software) che viene attivato mediante l'invio, da remoto, di un *virus* capace di installarsi autonomamente su qualsiasi apparecchio in uso al destinatario dell'intercettazione : smartphone, tablet, computer ecc..

Con esso è possibile :

- Intercettare le conversazioni che si svolgono in qualsiasi ambiente si trovino l'apparato e il suo utilizzatore, nonché, attivando la eventuale telecamera dello stesso apparato, cogliere le immagini e le comunicazioni gestuali all'interno dello stesso ambiente
- captare il traffico dati in arrivo o in partenza dal dispositivo controllato (navigazione internet e posta elettronica);
- accedere al contenuto *dell'hard disk* dell'apparato e fare copia, totale o parziale, delle unità di memoria contenute nel sistema;

- effettuare lo “ *sniffing*” della tastiera cogliendo ciò che viene digitato sulla stessa, nonché captare e fissare le immagini visualizzate sullo schermo dell'apparato.

La legge n. 3/2019, avente ad oggetto il contrasto al fenomeno della corruzione, ha abrogato il secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 216/2017 (che vietava l'uso del captatore informatico su dispositivo elettronico portatile nei luoghi di privata dimora quando non c'era motivo di ritenere che ivi si stesse svolgendo l'attività criminosa) e ha modificato l'art. 266, comma 2 bis c.p.p. nei termini sopra riportati. Inoltre, ha modificato l'art. 267, comma 1, terzo periodo, c.p.p., che, come si vedrà, prevede, in caso di decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, l'obbligo di indicare le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini, nonché l'obbligo di precisare i luoghi e il tempo, determinati anche indirettamente, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono. La stessa norma prevede che queste regole non si applicano quando si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Dunque questi ultimi reati contro la P.A. sono stati equiparati, per l'uso del captatore a quelli di criminalità organizzata e simili.

Ne deriva che l'uso del captatore informatico è consentito nei seguenti casi :

- sempre quando le intercettazioni si svolgono in luoghi diversi da quelli di privata dimora, di cui all'art. 614 c.p.
- sempre nei luoghi di privata dimora, di cui all'art. 614 c.p., quando si ricerca la prova per delitti di c.d. criminalità organizzata di cui all'art. 51, commi 3 *bis* e 3 *quater* c.p.p. e per delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la p.a. puniti con pena nel massimo non inferiore a 5 anni di reclusione,
- soltanto se sussista il fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa quando si ricerca la prova per delitti diversi da quelli di criminalità organizzata o dei pp.uu. e degli incaricati di pubblico servizio contro la p.a. puniti con pena nel massimo non inferiore a 5 anni di reclusione,

Art. 267 c.p.p. *Presupposti e forme del provvedimento.*

La norma ha subito tre importanti modifiche, ai commi 1, 2 bis e 5.

Il primo comma ora prevede ;

“ 1. Il pubblico ministero richiede al Giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle

indagini. Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.”

Il comma 2 bis prevede :

2-bis. “Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al Giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2.”

Le modifiche di questi due commi riguardano, appunto, l'uso del captatore informatico.

Quando si utilizza tale strumento il GIP - nel decreto autorizzativo dell'uso di captatore informatico per intercettazione tra presenti - dovrà espressamente indicare “le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini” e, se si procede per reati “ordinari” (cioè non di mafia e delitti contro la P.A.), dovrà anche indicare “ i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.”

Il **Pubblico Ministero** nella sua richiesta ed eventualmente la **polizia giudiziaria** nella relativa nota, dovranno, di conseguenza, esporre i motivi per i quali è necessario fare ricorso al captatore informatico e fornire al giudice spiegazioni illustrative sui luoghi e sui tempi di attivazione del microfono. In modo da mettere il GIP nelle condizioni di adeguatamente valutare e motivare.

Il **Pubblico Ministero** nei casi di urgenza dovrà indicare, oltre a quanto previsto dall'art.267, comma I secondo periodo, c.p.p. e cioè i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono, pure “ le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del Giudice”.

La **polizia giudiziaria** dovrà, dunque, evidenziare nelle proprie richieste al P.M. la sussistenza di tali ragioni di urgenza.

Va sottolineata la differenza tra questo presupposto dell'intervento con decreto d'urgenza del P.M. e quello indicato nei casi di intercettazioni con mezzi diversi dal captatore informatico. In questi ultimi per emettere il decreto è necessario che vi sia il *"fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini"* mentre, nel caso di intercettazione con captatore, il P.M. deve, appunto, indicare le ragioni di urgenza per le quali risulta *"impossibile attendere il provvedimento del giudice"*.

Il nuovo comma 5 dell'art. 267 c.p.p. - introdotto con l'art. 2 del D.L. n. 161 del 30.12.2019, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 2020, n. 7 - riguarda invece il **registro riservato delle intercettazioni** :

"5. In apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni."

La novità è costituita dal fatto che mentre prima il registro cartaceo delle intercettazioni (cd modello 37) era *" tenuto nell'ufficio del pubblico ministero "* ora per la cura di detto registro è previsto un onere di direzione e sorveglianza posto direttamente in capo al Procuratore della Repubblica.

Questo ufficio da tempo gestisce il mod. 37 sia in cartaceo che con modalità informatiche.

I nuovi articoli 268 e 269 c.p.p.

L'Archivio Intercettazioni

La parte più rilevante della nuova normativa riguarda la modifica degli articoli 268 e 269 c.p.p. e la istituzione dell'Archivio delle Intercettazioni.

E' opportuno riportare il nuovo testo dei due articoli (evidenziate in corsivo le ultime modifiche) :

Art. 268. Esecuzione delle operazioni.

1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.
2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.
2-bis. Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.
3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inadeguati ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee di cui all'articolo 348, comma 4.

4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il Giudice non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il Giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il Giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.

7. Il giudice, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.

La prima disposizione rilevante riguarda il contenuto dei verbali di trascrizione delle conversazioni intercettate.

Il pubblico ministero, sulla base del comma 2 bis dell'art. 268 c.p.p. ha ora uno specifico obbligo : quello di dare indicazioni e di vigilare per evitare che nei verbali di trascrizione siano riportate "espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini".

Trascrizioni Intercettazioni

La polizia giudiziaria, dunque, se non rilevanti per le indagini, non dovrà riportare nei verbali di trascrizione (sia in forma integrale che sommaria), quelle conversazioni o parti di conversazioni che possono ledere la reputazione delle persone e quelle che riguardano dati personali definiti sensibili

Va ricordato che ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 si intendono :

- per "dati personali" "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a

qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale” (art. 4, lett. b, Dlgs 196/2003).

- per “**dati sensibili**” quei “dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (art. 4, lett. d, Dlgs 196/2003).

Ovviamente dati del genere possono essere riportati quando servono ad identificare i soggetti conversanti, ma in questi casi si tratta di conversazioni rilevanti per le indagini.

La polizia giudiziaria quando ascolterà conversazioni non rilevanti per le indagini, si limiterà ad indicare, come avviene anche ora, solo i dati identificativi della conversazione e i soggetti conversanti. Non riporterà in alcun modo il contenuto della stessa e si limiterà ad indicare che si tratta di “conversazione non rilevante per le indagini” oppure, nei casi ora visti, di “conversazione non rilevante per le indagini relativa a dati o circostanze personali”.

Parimenti nei casi di conversazioni con parlamentari o con avvocati difensori saranno indicati solo i dati identificativi della conversazione e i soggetti conversanti. Non si riporterà in alcun modo il contenuto della stessa e si indicherà che si tratta di “conversazione con parlamentare” o “conversazione con difensore”.

La polizia giudiziaria in questi casi (conversazioni con difensore o con parlamentare) informerà comunque il P.M. mettendolo, così, in condizioni di effettuare le valutazioni di competenza.

Conversazioni con il Difensore

Con riguardo alle conversazioni con il difensore va ricordato che il D.Lvo n. 216/2017, ha aggiunto al comma 7 dell’art.103 c.p.p. (che vieta l’intercettazione e l’utilizzazione delle conversazioni attinenti alla funzione difensiva) la seguente parte : *“fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta,”*.

La polizia giudiziaria si atterrà a tale disposizione e, come già precisato, in questi casi si limiterà ad annotare che si tratta “conversazione con difensore”.

Nei casi di conversazioni (si pensi alle ambientali) che contengono espressioni lesive della reputazione o dati personali e/o sensibili insieme con parti rilevanti per le indagini, se non è possibile una trascrizione parziale, la conversazione va considerata tutta rilevante e quindi trascritta.

Sul punto è evidente come il legislatore abbia ritenuto prevalenti le esigenze d'indagine su quelle di tutela della riservatezza. Infatti, ha usato l'espressione "**salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini**".

La polizia giudiziaria, come sopra esposto e come, di regola, già avviene da tempo, risolverà ogni eventuale dubbio che dovesse sorgere nel corso delle attività di intercettazione consultando, anche informalmente, il pubblico ministero delegante che dirige e vigila sulle indagini.

E', dunque, necessaria, ora ancor più di prima, una costante interlocuzione tra P.M. e polizia giudiziaria delegata per chiarire i casi dubbi e decidere quali conversazioni siano rilevanti e processualmente utilizzabili.

Il pubblico ministero titolare del procedimento nell'ambito del quale si svolgono le intercettazioni, a norma del comma 2 bis dell'art. 268 c.p.p. darà precise indicazioni alla polizia giudiziaria e vigilerà, con le modalità concrete che riterrà più opportune e adeguate al caso, al fine di evitare che nei verbali di trascrizione siano riportate le espressioni in questione.

A tal fine e per porre l'accento su tale obbligo fin dall'inizio dell'attività, sono stati predisposti modelli di decreti esecutivi delle intercettazioni nei quali espressamente si richiama l'attenzione della polizia giudiziaria delegata al rispetto della disposizione in commento.

L'Archivio Intercettazioni

Il nuovo comma 4 dell'art. 268 c.p.p. prescrive che i verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, cioè nell'Archivio Intercettazioni

Con provvedimento prot. n. 48/2020 del 30.4.2020, dopo la predisposizione di idonei locali, è stato istituito presso questo ufficio l'Archivio Intercettazioni e sono state adottate le prime misure organizzative che è opportuno di seguito richiamare nella loro sostanza.

L'archivio Intercettazioni (definito nel provvedimento "riservato" secondo la precedente definizione poi eliminata) è costituito dal server dove sono custodite le registrazioni delle conversazioni intercettate, che sarà implementato dai server delle società di telefonia posti nella sala ascolto di questa procura, dal settore riservato dedicato alle intercettazioni nel TIAP Document@; nel quale settore sarà riversata tutta la documentazione cartacea digitalizzata riguardante le intercettazioni, nonché dall'ambiente in cui saranno custoditi i documenti in forma cartacea.

Nell'archivio saranno, perciò, custoditi i verbali, le registrazioni e ogni altro atto relativo alle intercettazioni di comunicazioni. Le registrazioni delle conversazioni intercettate saranno trasferite dai server delle società di telefonia, installati nella sala ascolto intercettazioni, al server dell'archivio riservato con le modalità e secondo le specifiche tecniche indicate dal competente Ministero della Giustizia.

In sostanza l'archivio è una struttura complessa costituita dal server di Stato ove sono conservate le registrazioni delle conversazioni intercettate, dall'apposito locale attiguo a quello ove c'è il server di Stato e dotato degli stessi sistemi di sicurezza nel quale saranno conservati i documenti cartacei (richieste, decreti autorizzativi e altri atti riguardanti le intercettazioni), dalla apposita partizione del sistema TIAP Document@ denominata *Archivio Riservato* in cui vengono inseriti i documenti digitalizzati relativi alle intercettazioni.

In questa partizione TIAP *Archivio Riservato* gli atti custoditi saranno organizzati e catalogati con le stesse modalità attualmente usate dalle segreterie dei pubblici ministeri e quindi per numero di procedimento cui si riferiscono e per fascicoli contenenti ciascuno tutti i documenti riguardanti l'intercettazione identificata da un determinato numero di registro riservato.

Per agevolare tale attività è quindi opportuno che ogni singola intercettazione abbia un proprio numero di registro riservato e che gli atti ad essa relativi siano conservati in un sotto fascicolo dedicato.

Accesso all'Archivio Riservato di P.M. – Giudice - Difensori

Nei locali da usare per l'accesso all'archivio delle intercettazioni sono state installate e rese disponibili postazioni riservate per l'esercizio del diritto di accesso - previsto dall'art. 89 disp. att. c.p.p. - da parte del **Giudice** che procede e suoi ausiliari, del **pubblico ministero** e suoi ausiliari, dei **difensori** delle parti ed eventuali interpreti e/o ausiliari che li assistono.

Nei locali destinati all'archivio delle intercettazioni e all'ascolto delle stesse si accede mediante porte blindate e sistema di rilevazione biometrico.

Responsabili dell'archivio sono nominati la Dr.ssa Marina Camillini e il Dr. Andrea Ianda, attualmente entrambi addetti all'Ufficio CIT. Essi saranno in diretto, costante collegamento con il **procuratore** ai fini della prescritta direzione e vigilanza sulla tenuta dell'Archivio Intercettazioni e saranno coadiuvati per i rapporti con la polizia giudiziaria esterna, soprattutto nella prima fase di attuazione della nuova normativa, nonché per l'attività prodromica e funzionale alla digitalizzazione degli atti relativi alle intercettazioni, da tre appartenenti alla sezione di polizia giudiziaria : uno dell'aliquota Carabinieri, uno dell'aliquota Guardia di Finanza e uno dell'Aliquota Polizia di Stato.

L'accesso all'Archivio Intercettazioni è consentito, oltre che alle figure previste dalla legge, solo alle persone sopra indicate.

Ogni accesso all'archivio dovrà essere autorizzato dal sostituto titolare del procedimento o dal procuratore.

L'accesso all'archivio avverrà previa identificazione di coloro che lo richiedono i quali saranno tenuti a dimostrare la loro legittimazione.

L'archivio sarà vigilato a cura dei responsabili sopra indicati che provvederanno, anche tramite la segreteria del P.M. titolare del procedimento con riferimento al quale si richiede l'accesso, a verificare identità e legittimazione dei richiedenti l'accesso.

L'archivio è dotato di telecamere poste all'interno dei locali dove sono collocate le postazioni riservate per l'esercizio del diritto di accesso, al fine di assicurare il rispetto del divieto di introduzione di dispositivi di qualsiasi natura idonei alla duplicazione, alla comunicazione o alla diffusione degli atti e delle registrazioni custodite nell'archivio. Le telecamere saranno controllate da personale di P.G. o altro personale all'uopo delegato.

Per il rispetto del divieto di introduzione di dispositivi di qualsiasi natura idonei alla duplicazione, alla comunicazione o alla diffusione degli atti e delle registrazioni custodite nell'archivio, potranno essere installati strumenti idonei a rilevare la presenza di detti dispositivi.

E' stato istituito l'apposito registro informatico mod. 37-*bis* delle intercettazioni che sarà tenuto dai responsabili dell'archivio riservato con modalità informatiche e nel quale saranno indicate tutti i dati relativi alla consultazione (data, ora iniziale e finale, persone che consultano) e quanto specificamente consultato.

Il registro sarà attivato con l'avvio dell'attività di intercettazione secondo la nuova normativa e quindi a partire dal 1 settembre 2020.

Per l'adempimento del dovere di **sorveglianza del procuratore** di cui all'art. 89 bis disp. att. c.p.p, questo registro e il registro mod. 37 saranno, nell'ultima settimana di ogni mese, sottoposti al controllo con visto dello stesso procuratore o di chi lo sostituisce.

Esecuzione delle intercettazioni

Per l'esecuzione delle operazioni di intercettazione non ci sono rilevanti novità.

La polizia giudiziaria procederà come in passato.

Il comma 3 bis dell'art. 286 c.p.p. prevede che " Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee di cui all'articolo 348, comma 4."

Come detto è opportuno che **il pubblico ministero** assegni un numero di RIT per ogni singola intercettazione (cioè per ogni utenza, ambiente, autovettura, dispositivo ecc. che viene intercettato).

La richiesta della **polizia giudiziaria** può, però, come avviene attualmente, comprendere più bersagli.

In questi casi la segreteria del P.M. formerà per ogni RIT un sottofascicolo della intercettazione nel quale inserirà copia delle note della polizia giudiziaria, delle richieste e delle autorizzazioni, in modo

che ogni RIT abbia un proprio sotto fascicolo in cui è ricostruito tutto l'iter della singola intercettazione.

Questo sistema, peraltro già attuato nell'ufficio, agevola tutti gli eventuali, successivi controlli sulla attività svolta ed è essenziale per una corretta gestione dell'Archivio Intercettazioni anche nella parte di esso che è costituita dalla partizione TIAP Document@ Archivio Riservato in cui vanno, appunto, tutti gli atti (richieste, autorizzazioni, annotazioni e verbali della p.g.) riguardanti le intercettazioni.

Il sottofascicolo sarà digitalizzato a cura della segreteria del P.M. che potrà avvalersi anche del personale addetto all'archivio intercettazioni o di altro espressamente delegato dal pubblico ministero titolare del procedimento.

Le richieste del P.M. da trasmettere al GIP saranno, a cura della segreteria, inserite, previa digitalizzazione, in TIAP Document@ Archivio Riservato.

Sulla base di quanto concordato con il Tribunale, la prima richiesta di intercettazione - oltre ad essere inserita in TIAP Document@ Archivio Riservato, con la relativa annotazione di p.g. - sarà trasmessa in cartaceo.

Le successive richieste saranno inviate tramite TIAP Document@ Archivio Riservato e della trasmissione la segreteria del P.M. darà comunicazione alla cancelleria del GIP interessato a mezzo PEC.

L'ufficio GIP seguirà la stessa prassi per i propri provvedimenti.

La polizia giudiziaria riferirà sull'esito delle intercettazioni al pubblico ministero con annotazioni riassuntive del loro contenuto. Quando si rende necessario per una completa rappresentazione dei fatti, dei rapporti tra i conversanti, delle situazioni captate, si riprodurrà il tenore letterale della parte di conversazione rilevante. Ogni dubbio sarà risolto interloquendo con il P.M. che dirige le indagini. Tale modalità di redazione delle annotazioni è funzionale anche ad agevolare la eventuale predisposizione della richiesta di misura cautelare con riferimento alla quale il comma 1 ter dell'art. 291 ter c.p.p. prevede che *"Quando è necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate."*

Deposito delle intercettazioni

La polizia giudiziaria, finite le intercettazioni e tutte le connesse attività relative ad ogni singolo bersaglio (quindi ad ogni singolo RIT), inoltrerà immediatamente i verbali e le registrazioni al P.M. per la conservazione nell' Archivio Intercettazioni, dando atto della distruzione di ogni copia delle registrazioni e di ogni bozza o minuta di lavoro eventualmente formata.

Senza la formale autorizzazione scritta del pubblico ministero, le annotazioni con cui la polizia giudiziaria riferisce sulle indagini e sugli esiti delle intercettazioni non possono essere inserite o in qualunque modo richiamate, negli archivi informatici delle forze di polizia e nel Sistema Informativo Interforze (S.D.I.) del Ministero dell'Interno.

Non è possibile conservare negli stessi sistemi dati riferiti ad intercettazioni irrilevanti o inutilizzabili.

Le registrazioni saranno trasferite dal server della società che ha seguito le intercettazioni al server dell'Archivio Intercettazioni. Tale operazione, secondo le indicazioni del pubblico ministero titolare del procedimento, sarà effettuata materialmente da personale della polizia giudiziaria fornita di credenziali ADN e con la collaborazione della società di telefonia interessata.

Il personale amministrativo e di polizia giudiziaria addetto all' Archivio Intercettazioni verificherà il buon esito dell'operazione e, con esame a campione, la effettiva funzionalità e integrità delle registrazioni conferite.

Il pubblico ministero, entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni, dovrà depositare i verbali, le registrazioni, nonché i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato, prorogato le intercettazioni mettendoli a disposizione dei **difensori** per un tempo che prefisserà, termine che potrà essere prorogato dal Gip su richiesta della difesa.

Il quarto comma dell'art. 268 c.p.p. non indica per quanto tempo il materiale deve rimanere a disposizione dei **difensori** lasciando al **P.M.** la fissazione del termine. Come indicazione generale si può precisare che tale termine potrà essere, di regola e salvo specifiche esigenze, di venti giorni. Ciò avendo come punto di riferimento normativo il termine previsto dal nuovo comma 2 bis dell'art. 415 bis c.p.p.

Poiché nella maggioranza dei casi nel corso di un procedimento le intercettazioni riguardano una pluralità di bersagli, per cui, di regola, non tutte le captazioni finiscono nel stesso momento e poiché alla fine delle stesse occorre quasi sempre riesaminarne il contenuto anche per rivalutarne la rilevanza, **la polizia giudiziaria**, finite le intercettazioni relative ad ogni singolo bersaglio, segnalerà al **P.M.** dette circostanze e questi potrà richiedere al **Gip** l'autorizzazione a ritardare il deposito " *non oltre la chiusura delle indagini preliminari* " come previsto dall'art. 268, comma 5°, c.p.p.

Acquisizione delle intercettazioni

Dalla nuova normativa si possono enucleare, in sostanza, due modalità di acquisizione delle intercettazioni :

- la prima durante la fase delle indagini preliminari
- la seconda alla fine delle indagini

La prima modalità prevede che effettuato il deposito da parte del P.M. questi avviserà i difensori delle parti che - entro il termine fissato dallo stesso P.M. - ed eventualmente prorogato dal GIP. *“ per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche”* (art. 268, comma 6, c.p.p).

I difensori delle parti, quindi, in questa prima fase, possono, accedendo all'Archivio Intercettazioni con le modalità sopra indicate, esaminare e prendere visione degli atti, ascoltare le registrazioni con gli strumenti messi a disposizione nell' Archivio Digitale Intercettazioni e prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche intercettate. Non possono estrarre copia degli atti, né avere copia delle registrazioni.

Scaduto il termine, il Giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima (art. 268, 6 comma, c.p.p.)

Il Pubblico Ministero, ai fini della decisione del **GIP**, predisporrà un elenco delle conversazioni di cui chiede l'acquisizione e lo stesso potranno fare i **difensori**, dopo aver esaminato gli atti, ascoltato le registrazioni e avuta contezza dell'elenco del P.M.

Si potrà, perciò, innestare un contraddittorio tra le parti all'esito del quale il **GIP** deciderà sulla acquisizione, eventualmente dopo aver controllato gli atti e ascoltato le registrazioni previo accesso all' Archivio Digitale Intercettazioni.

La seconda modalità è quella che si realizza nei casi in cui, previa autorizzazione del **GIP**, il deposito avviene alla fine delle indagini preliminari.

Il nuovo art.415 bis, comma 2 *bis* c.p.p. dispone che qualora non si sia proceduto nelle forme ordinarie (quelle sopra descritte) l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari deve contenere l'avvertimento " *che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà' di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà' di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero.*"

Il Pubblico Ministero deve, dunque, indicare nell'avviso, o in apposito elenco allegato, le registrazioni e/o i flussi di comunicazioni che ritiene rilevanti.

La difesa, nel termine di venti giorni, può consultare gli atti e in questo caso anche estrarre copia delle registrazioni e dei flussi indicati nell'elenco del P.M.

Il Difensore può accedere all'Archivio Intercettazioni, con le modalità prima indicate, e, sempre nei venti giorni previsti, chiedere al P.M. di acquisire le intercettazioni ritenute rilevanti e non indicate nell'elenco del P.M.

Il Pubblico Ministero provvede sulla richiesta con decreto motivato.

Il Difensore, in caso di rigetto o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti, può avanzare al **Giudice** istanza perché si proceda in contraddittorio nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6, c.p.p.

Quindi, nel caso di giudizio ordinario, **il P.M.** quando emette l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. deve curare :

- il conferimento delle registrazioni nell'Archivio Digitale Intercettazioni, qualora non sia stato già effettuato o sia stato effettuato parzialmente secondo quanto previsto dall'art. 268, commi 4, 5, e 6, c.p.p.
- il trasferimento nel TIAP ordinario, dalla partizione TIAP Archivio Riservato, degli atti digitalizzati relativi alle intercettazioni ritenute rilevanti
- la trasmissione dei sottofascicoli cartacei relativi alle intercettazioni nell'ambiente dell'Archivio Intercettazioni dedicato alla conservazione dei documenti
- la formazione di un elenco delle intercettazioni ritenute rilevanti e utilizzabili da inserire nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. o da allegare come parte integrante dello stesso avviso
- l'inserimento nello stesso avviso di fine indagini della seguente avvertenza:

“l'indagato e il suo difensore hanno facoltà' di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e hanno la facoltà' di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può' avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.”

Nel caso in cui il Giudice, all'esito del confronto tra le parti, escluda alcune intercettazioni, la documentazione relativa sarà espunta dal fascicolo del procedimento e conservata unicamente in TIAP Archivio Riservato.

Giudizio Immediato

Il Pubblico Ministero, quando ritiene di chiedere il giudizio immediato, procederà come sopra descritto e dunque curerà :

- il conferimento delle registrazioni nell'Archivio Digitale Intercettazioni, qualora non sia stato già effettuato o sia stato effettuato parzialmente secondo quanto previsto dall'art. 268, commi 4, 5, e 6, c.p.p.
- il trasferimento nel TIAP ordinario, dalla partizione TIAP Archivio Riservato, degli atti digitalizzati relativi alle intercettazioni ritenute rilevanti

- la trasmissione dei sottofascicoli cartacei relativi alle intercettazioni nell'ambiente dell'Archivio Intercettazioni dedicato alla conservazione dei documenti.

Il P.M. con la richiesta depositerà al **GIP** l'elenco delle intercettazioni ritenute rilevanti e utilizzabili secondo quanto previsto dall'art. 454, comma 2 bis, c.p.p.

Il difensore, entro quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato e della relativa richiesta prevista dall'articolo 456 comma 4 c.p.p. può depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. *“ Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6 ”.*

Il termine di quindici giorni, previsto per il deposito dell'elenco delle ulteriori registrazioni di cui il difensore chiede l'utilizzazione, può essere prorogato di dieci giorni.

Pur non essendo precisato dalla norma, si ritiene che sull'istanza di proroga debba decidere il **Giudice** che è già intervenuto nel procedimento emettendo il decreto di giudizio immediato.

Richiesta di Misura Cautelare

Il Pubblico Ministero, quando deve avanzare richiesta di misura cautelare in un procedimento con intercettazioni, può richiamare tutte o parte di esse e depositare la richiesta quando ancora le stesse intercettazioni non sono finite.

Il che, ragionevolmente, presuppone la richiesta di autorizzazione al ritardato deposito.

Lo stesso **Pubblico Ministero**, prima del deposito della richiesta di misura cautelare, disporrà :

- il conferimento nell'Archivio Digitale Intercettazioni delle registrazioni relative alle intercettazioni utilizzate ai fini della richiesta
- il trasferimento nel TIAP ordinario, dalla partizione TIAP Archivio Riservato, degli atti digitalizzati relativi alle intercettazioni ritenute rilevanti (richieste, autorizzazioni, verbali).

Il pubblico ministero a norma dell'art. 291 comma 1 ter c.p.p. nella richiesta di misura, quando è necessario, riprodurrà *“ soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate ”.*

La polizia giudiziaria seguirà, pertanto, lo stesso criterio espositivo nelle annotazioni funzionali alla successiva richiesta di misura del P.M.

Il GIP - a norma dell'art. 92, comma 1-bis, disp. att. c.p.p. - può disporre la restituzione al P.M. delle intercettazioni considerate irrilevanti o inutilizzabili. Queste sono conservate nell'Archivio Digitale Intercettazioni,

Il difensore, a norma dell' art. 293 comma 3, c.p.p. ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1, c.p.p.

Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.

Se le indagini non sono chiuse, il difensore non ha diritto di prendere cognizione delle registrazioni e degli atti relativi alle intercettazioni non utilizzate per la richiesta.

Trascrizione delle registrazioni intercettate

L'art. 268, comma 7, c.p.p. prevede che *“ Il giudice, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento”*

Risolvendo un problema postosi sotto l'impero della vecchia normativa, che aveva determinato anche l'intervento della Corte di Cassazione, circa il potere del giudice dell'udienza preliminare di procedere alla perizia di trascrizione delle intercettazioni, la norma ha introdotto questa possibilità esclusa dal più recente orientamento del Giudice di legittimità.

E', dunque, possibile disporre la trascrizione anche alla fine dell'udienza preliminare nell'ambito dell'attività di formazione del fascicolo per il dibattimento, così utilizzando il lasso di tempo, spesso non breve, che passa dalla fine dell'udienza preliminare all'inizio del giudizio.

Proprio in questa prospettiva, di prezioso risparmio del tempo processuale, appare opportuno che il **Pubblico Ministero** con la richiesta di rinvio a giudizio (o con la richiesta di giudizio immediato) presenti anche quella di trascrizione delle intercettazioni ritenute utilizzabili.

Utilizzabilità delle intercettazioni in altri procedimenti

La legge n. 7 del 28 febbraio 2020, di conversione del D.L. n. 161/2019, ha modificato il primo comma dell'art. 270 c.p.p. nei seguenti termini : *“I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino **rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266, comma 1**”*

Modifica importante, probabilmente stimolata dalla recente sentenza n. 51/2020 delle Sezioni Unite della Cassazione che sul tema sono pervenute ad interpretazione restrittiva della norma in questione.

Con l'indicata modifica dell'art. 270, comma 1, c.p.p. è oggi possibile utilizzare le intercettazioni di un altro procedimento non solo se *rilevanti e indispensabili* per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, ma anche per ricercare la prova dei reati indicati al comma 1 dell'art. 266 c.p.p.

Va considerato che nel comma 1 dell'art. 266 c.p.p. è stata inserita la lettera f-quinquies) che riguarda i " *delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo* ". Se si pensa che prima di questa riforma era possibile utilizzare intercettazioni di altro procedimento per la ricettazione di un motociclo (essendo per la ricettazione obbligatorio l'arresto in flagranza a norma dell'art. 380, comma 2, c.p.p.) e non per il riciclaggio di milioni di euro della mafia (perché l'art. 648 bis c.p. non è compreso nell'elenco dell'art. 380, comma 2 c.p.p. e perché il riciclaggio non rientra nei parametri di pena previsti dal primo comma dell'art. 380 c.p.p. anche considerando l'aumento massimo per l'aggravante di mafia), ci si rende conto dell'importanza della modifica in questione, più volte auspicata.

Continuano, però, a rimanere fuori dall'ambito di applicazione del nuovo art. 270 c.p.p. le fattispecie di cui agli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 c.p. senza l'aggravante, oggettiva o soggettiva, di mafia. Dunque per tanti altri reati ordinari (non di mafia) questo regime giuridico non è applicabile e occorre tempestivamente intervenire nel corso delle indagini per evitare che intercettazioni utili per provare reati diversi da quelli per cui si procede siano processualmente inutilizzabili.

La polizia giudiziaria, pertanto, segnalerà immediatamente al P.M. l'intercettazione di conversazioni dalle quali emerga la possibile sussistenza di altri reati o la responsabilità di altri soggetti.

Il Pubblico Ministero sarà, così, in condizioni di valutare tempestivamente le decisioni da assumere e di adottare con la celerità eventualmente necessaria, i conseguenti provvedimenti.

%%%%%%%%

Si trasmetta la presente circolare al Presidente del Tribunale di Livorno, al Presidente della Sezione Penale, al Coordinatore Ufficio GIP.

Si trasmetta al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e all'Avvocato Generale.

Si trasmetta al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno e al Presidente della Camera Penale di Livorno.

Il Procuratore della Repubblica
Ettore Squillace Greco

